

R E G O L A M E N T O
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI SUBBIANO

PARTE PRIMA
CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Regolamento

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 38 comma 2 del D.Lgs 18/8/2000, n° 267.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione e' adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale, nonché i Capigruppo Consiliari ed il Sindaco.

Articolo 2
La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, in apposita sala della sede comunale.
2. Il Presidente, sentiti i Capigruppo Consiliari ed il Sindaco, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso per inagibilità od indisponibilità della sede stessa, oppure per ragioni di carattere politico-sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
3. Il luogo ove si riunisce il Consiglio, sempre indicato nell'avviso di convocazione, deve comunque essere idoneo a consentire la presenza del pubblico.
4. Anche nelle adunanze che si svolgono fuori dalla sede comunale deve essere in ogni caso garantita la libera espressione della volontà dei Consiglieri ed il corretto svolgimento del dibattito.
5. Il giorno in cui si tiene l'adunanza la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea sono esposte all'esterno della sede.

CAPO II IL PRESIDENTE

Articolo 3 Presidenza delle Adunanze

1. Il Consiglio Comunale può eleggere nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, un Presidente. Il presidente deve essere scelto al di fuori dei componenti della Giunta comunale e comunque non deve far parte di essa.
2. Qualora il Consiglio non provveda, la Presidenza è assunta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere Anziano, intendendosi per tale il consigliere, non appartenente alla Giunta, che ha conseguito la più alta cifra elettorale. In caso di assenza od impedimento del Consigliere Anziano si procede mediante scorrimento della graduatoria delle cifre elettorali conseguite da ciascun consigliere, non facente parte della Giunta.

Articolo 4 Compiti e prerogative del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto. Provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone la facoltà di parlare stabilendo il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni e proclama il risultato sulla base dell'esito comunicato dagli scrutatori.
2. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

Articolo 5 Costituzione

1. Ai Consiglieri è riconosciuta la facoltà di costituirsi in gruppi, con un capogruppo cui fare riferimento. I gruppi, salvo le facoltà di cui al presente articolo, sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni.
2. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno 2 membri.
3. Qualora 2 o più Consiglieri intendano costituire un gruppo diverso da quello in cui sono stati eletti devono darne comunicazione scritta al Sindaco indicandone il relativo capogruppo.

4. Il Consigliere ha facoltà di distaccarsi dal gruppo in cui è stato eletto o comunque di attuale appartenenza. Qualora volesse aderire ad altro Gruppo è necessaria la comunicazione scritta al Sindaco, con allegata la dichiarazione di accettazione del capo del Gruppo cui intende aderire.
5. Ciascun Gruppo consiliare ha diritto di riunirsi, per l'attività istituzionale, nella sede comunale, previa richiesta al Sindaco in appositi spazi da esso individuati.

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 6 Tipi di commissioni: istituzione e compiti

1. Le commissioni consiliari possono essere permanenti, temporanee e d'indagine. Tali commissioni hanno compiti di studio, istruttoria e approfondimento di temi di competenza del Consiglio comunale.
2. Le commissioni sono istituite, su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, previa deliberazione del consiglio a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio stesso.

Articolo 7 Composizione

1. Le commissioni sono composte da un numero di 4 o 6 consiglieri nel rapporto rispettivamente di 3 a 1 e 4 a 2 tra maggioranza e minoranza. I membri delle Commissioni sono eletti dal Consiglio su designazione dei Capi gruppo. Qualora si renda indispensabile una votazione, per mancanza di accordo all'interno di ciascun gruppo per la scelta dei relativi rappresentanti, si procederà a scrutinio segreto con voto limitato. Risultano eletti i Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 8 Convocazione e funzionamento

1. La prima convocazione delle commissioni è disposta dal Presidente del Consiglio comunale entro 15 giorni dalla loro istituzione. In tale sede i membri della commissione procedono alla nomina di un presidente e di un segretario. Le riunioni successive sono convocate dal presidente di commissione su iniziativa propria o di 1/3 dei componenti la commissione stessa. La convocazione può avvenire in maniera informale ove si renda necessario tramite la segreteria comunale e deve essere effettuata almeno 24 ore prima dello svolgimento della riunione.
2. Ai lavori delle commissioni potranno partecipare il Sindaco e i membri della Giunta, senza diritto di voto. Esperti esterni potranno essere invitati dal presidente della commissione per quanto necessario ai fini dei lavori.

3. Spetta al Presidente riferire al Consiglio comunale il risultato dello studio compiuto dalla commissione esponendo anche le opinioni dissenzienti dall'orientamento prevalente.

Articolo 9 **Durata**

1. Le commissioni permanenti rimangono in carica per la durata del Consiglio comunale e si devono riunire almeno due volte l'anno. Le commissioni temporanee cesseranno al momento del raggiungimento dello scopo per il quale sono state costituite o nel termine prescritto dal consiglio comunale. Le commissioni d'indagine dovranno riguardare argomenti precedentemente individuati dal Consiglio comunale e dovranno cessare nel termine indicato dal Consiglio stesso.

PARTE SECONDA **I CONSIGLIERI COMUNALI**

CAPO I **DIRITTI**

Articolo 10 **Diritto d'iniziativa**

1. Ciascun Consigliere può presentare proposte di deliberazioni nelle materie di competenza del Consiglio. La proposta deve essere formulata in modo completo, mediante deposito presso la Segreteria del Comune di una schema di deliberazione. Il Presidente ha l'obbligo di inserire all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile la proposta, previo acquisizione dei pareri prescritti.
2. Ciascun Consigliere può presentare emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, nonché modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

Articolo 11 **Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, raccomandazioni**

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare al Sindaco o agli Assessori, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, raccomandazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di competenza Consiglio Comunale. La presentazione deve essere effettuata durante la seduta del Consiglio comunale.

2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento.
3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta in merito ad un determinato fatto, intervento o situazione. L'interpellanza è presentata con le medesime modalità previste per l'interrogazione. Dopo la risposta il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha facoltà, ove non si ritenga soddisfatto, di trasformare l'interpellanza in mozione da sottoporre alla votazione del Consiglio. Si procede alla votazione immediata se il Presidente, sentito il Sindaco ed i capigruppo consiliari, non ritenga di rinviarla alla prima seduta utile successiva.
4. Le mozioni devono essere presentate per iscritto, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.
5. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso attribuite dalla legge o dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
6. L'ordine del giorno è una proposta che ha il fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio. In casi d'urgenza, previo esame favorevole del Sindaco e dei Capigruppo consiliari, può essere presentato senza l'osservanza di alcuna formalità.
7. Gli interventi per interrogazioni, interpellanze, raccomandazioni e ordini del giorno non possono comunque superare complessivamente il limite di tempo di un'ora, salvo possibilità di proroga stabilita dal Consiglio Comunale a maggioranza dei presenti.

Articolo 12

Diritto di richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Quando nella richiesta è precisato che, per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno, il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni per ciascuno di essi, i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli articoli precedenti del presente regolamento. Qualora la richiesta è finalizzata all'adozione di deliberazione di competenza consiliare si applica quanto disposto dall'art. 10 del presente Regolamento.

CAPO II ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Articolo 13 Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario Generale perché sia presa nota a verbale.
3. Il Presidente, constatata l'assenza ingiustificata del Consigliere Comunale da due riunioni consecutive del Consiglio, provvede per iscritto a ricordare al Consigliere i suoi obblighi di presenza.
4. Nei confronti del Consigliere che si è assentato senza giustificazione a tre riunioni consecutive del Consiglio Comunale, è attivata la procedura di decadenza secondo le prescrizioni e nel rispetto del procedimento stabilito dallo Statuto comunale.

Articolo 14 Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri Comunali, oltre all'obbligo di non assumere posizioni che possano determinare situazioni di incompatibilità con la carica rivestita ai sensi delle vigenti disposizioni, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
3. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo

CAPO III NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 15 Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale di maggioranza o di minoranza, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio. L'elezione avviene di norma sui nominativi designati dai Capigruppo consiliari.

Articolo 16
Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano a pieno titolo alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare composta da rappresentanti di ciascun Gruppo Consiliare. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.
3. La delegazione di cui al punto precedente è costituita dal Consiglio.

CAPO IV
I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Articolo 17
Designazioni e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta ove si richiedano votazioni a scrutinio segreto, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata con un proprio consigliere, fra gli scrutatori. Gli scrutatori assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
2. La regolarità delle votazioni segrete ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.
3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

PARTE TERZA FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
CONVOCAZIONE

Articolo 18
Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente, su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri, a mezzo di avvisi e con le modalità di cui al presente regolamento. L'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta.
3. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni connesse all'approvazione del Bilancio di previsione, del Rendiconto e delle linee programmatiche del mandato.
4. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria.
5. Il Consiglio è convocato d'urgenza dal Presidente, su proposta e dichiarazione del Sindaco, quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendano necessaria l'adunanza entro 48 ore dall'avvenuta conoscenza.
6. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o straordinario d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione.
7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce.

Articolo 19 **Ordine del giorno**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
4. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Articolo 20 **Avviso di convocazione: modalità di consegna**

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere. Ciascun Consigliere può richiedere, con atto scritto indirizzato alla segreteria comunale, che la convocazione gli venga comunicata in luogo diverso.
2. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, con esonero

- dell'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione alla residenza anagrafica del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge dallo Statuto e dal Regolamento. Contestualmente alla spedizione, è trasmesso, al consigliere non residente, a mezzo telegramma il solo avviso di convocazione.
 4. Analoga procedura si applica qualora, nel corso del mandato, un consigliere comunale acquisisca la residenza anagrafica al di fuori del territorio comunale. In tal caso i termini cominciano a decorrere dalla data di cancellazione del consigliere dall'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Subbiano.

Articolo 21

Avviso di convocazione: termini di consegna

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi e interi prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Nelle adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. L'avviso di prima convocazione delle adunanze del Consiglio comunale deve contenere l'indicazione dell'ora, del luogo e della data anche della seconda convocazione, da effettuarsi comunque non oltre 24 ore dall'ora stabilita per la prima convocazione.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Articolo 22
Ordine del Giorno – Pubblicazione affissione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze consiliari è pubblicato all'Albo del Comune contestualmente alla consegna dell'avviso di convocazione.
Il Presidente cura che dell'avviso venga data ampia diffusione nel territorio comunale.

Articolo 23
Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti per i quali si procede con convocazione ordinaria del Consiglio devono essere depositati almeno 5 giorni liberi precedenti la riunione.
2. Salvo diverse disposizioni legislative o statutarie, tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute straordinarie devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno tre giorni liberi precedenti la riunione.
3. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiunti, ai sensi dell'art. 21 comma 4 e 6 il deposito degli atti deve avvenire almeno 24 ore prima della seduta.
4. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi.
5. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

CAPO II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Articolo 24
Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune computando a tal fine anche il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario Generale ed i cui risultati sono annotati a verbale. La seduta ha inizio verificato il numero legale per deliberare.

3. Nel caso in cui non venga raggiunto tale numero, trascorsi 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente fa prendere atto a verbale dei presenti e dichiara deserta l'adunanza.
4. Qualora durante la seduta venga a mancare il numero legale di cui al primo comma, il Presidente sospende immediatamente i lavori e, trascorsi 15 minuti dalla sospensione dichiara la cessazione dei lavori. Le deliberazioni comunque assunte nel corso dell'adunanza sono valide.

Articolo 25 **Adunanze di seconda convocazione**

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito ad altra riunione andata deserta e si terrà in giorno diverso e per gli stessi argomenti iscritti all'ordine del giorno e non trattati.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima. Il Sindaco, può comunque dichiarare, di ritirare i punti residui non trattati, contestualmente alla comunicazione al Segretario dell'allontanamento dalla seduta da parte di un numero di consiglieri tale da fare venire meno il numero legale.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno 1/3, arrotondato all'unità superiore, dei consiglieri assegnati, senza contare a tale fine il Sindaco.
4. Quando per deliberare la legge richiede particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto di gestione è richiesta, comunque, la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Articolo 26 **Partecipazione dell'Assessore non Consigliere**

1. L'Assessore non consigliere partecipa all'adunanza del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento limitatamente alle materie di competenza, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta, nonché per la determinazione delle maggioranze nelle votazioni.

CAPO III **PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE**

Articolo 27 **Adunanze pubbliche**

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 28 del presente regolamento
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Articolo 28 **Adunanze segrete**

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità personali e professionali, delle qualità morali e/o di correttezza di persone determinate nonché in ogni altro caso in cui la trattazione dell'argomento comporti l'esame di dati sensibili tutelati dalla vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Il Presidente dispone il passaggio in seduta segreta prima di consentire ulteriori interventi, quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone.
4. Oltre alle ipotesi di sedute segrete per disposizione del Presidente, il Consiglio su proposta motivata di almeno un Consigliere può deliberare, a maggioranza dei votanti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
5. Nel caso di passaggio a seduta segreta il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, fatta eccezione per i dipendenti comunali addetti all'assistenza ai lavori consiliari, escano dall'aula.

Articolo 29 **Adunanze "Aperte"**

1. Quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente, su proposta del Sindaco o della metà dei consiglieri assegnati all'ente, può convocare l'adunanza del Consiglio Comunale aperta alla partecipazione del pubblico. La seduta può essere convocata nella sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 2 del presente Regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati, con diritto d'intervento, Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, e sindacali nonché singoli cittadini interessati ai temi da discutere.
3. Scopo delle adunanze è quello di consentire il manifestare di diversi orientamenti politici riguardo ai motivi di interesse collettivo che ne hanno determinato la convocazione.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.
5. Per le sedute consiliari di cui al presente articolo il verbale della discussione è redatto senza riportare gli interventi. Resta salva la possibilità di ciascun intervenuto di far allegare al verbale il proprio intervento scritto. Quest'ultimo deve essere consegnato, nel corso della seduta, al verbalizzante per la conservazione agli atti .

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Articolo 30 Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti opinioni o comportamenti politico - amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito attribuire la mala fede, od offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. In caso di ulteriore persistenza del Consigliere in azioni di disturbo del normale svolgimento della seduta, il Presidente può disporre l'espulsione fino alla conclusione della trattazione del punto all'ordine del giorno.

Articolo 31 Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti è effettuata dal Presidente.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare. Trova applicazione quanto disposto dal quarto comma dell'articolo precedente.

Articolo 32 **Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare in silenzio e nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai Consiglieri o sulle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, della forza pubblica.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

Articolo 33 **Ammissione di funzionari e consulenti in aula**

1. Il Presidente, su richiesta del Sindaco, può invitare nella sala funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesto.

CAPO V **ORDINE DEI LAVORI**

Articolo 34 **Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze, raccomandazioni**

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie, dando poi spazio alle

- comunicazioni del Sindaco e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità. Dopo tali comunicazioni, ciascun Consigliere può effettuare interventi sugli argomenti oggetto delle comunicazioni.
2. Salvo che si tratti di questioni particolarmente complesse, gli interventi di cui al precedente comma devono essere effettuati in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
 3. La trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle raccomandazioni avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni, salvo quanto indicato nel successivo comma 10.
 4. L'interrogazione, l'interpellanza o la raccomandazione sono sinteticamente illustrate al Consiglio dal presentatore. Conclusa l'illustrazione il Sindaco può dare direttamente risposta all'interrogazione, interpellanza o raccomandazione, oppure demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi, salvo che non ritenga, con motivazione espressa, di rimandare la risposta al consiglio successivo. La risposta dovrà comunque essere data entro il secondo consiglio successivo.
 5. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.
 6. Nel caso che l'interrogazione, interpellanza o raccomandazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta di norma ad uno solo di essi.
 7. Le interrogazioni le interpellanze e le raccomandazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
 8. Le interrogazioni le interpellanze e le raccomandazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
 9. Trascorsa 1 ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle raccomandazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame, rinviando le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.
 10. Le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, interpellanze e raccomandazioni sono, di norma, iscritte all'ultimo posto dell'o.d.g. delle adunanze nelle quali vengono discussi, il piano strutturale e relativi provvedimenti di notevole rilevanza generale, il bilancio preventivo e il rendiconto.
 11. Quando i consiglieri proponenti lo richiedano è data dal Sindaco risposta con lettura di testo scritto da consegnare al richiedente di norma nella seduta successiva e comunque non oltre il secondo Consiglio successivo, salvo i casi d'urgenza.

Articolo 35
Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, salvo quanto indicato al comma 10 dell'art. precedente, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, interpellanze e raccomandazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
3. Le proposte di delibere iscritte all'ordine del giorno possono essere ritirate, fino al momento della votazione, dal Sindaco. Qualora si tratti di proposte presentate per iniziativa di uno o più Consiglieri il ritiro può essere consentito soltanto con il consenso espresso dei firmatari della proposta.

Articolo 36 **Discussione – Norme generali**

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente autorizza, nell'ordine, gli interventi di coloro che hanno chiesto d'intervenire. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Per ogni argomento ciascun consigliere può intervenire per non più di due volte. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire più volte.
3. Terminata la fase del dibattimento, il Sindaco o il relatore replicano in forma concisa agli interventi. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
4. I Capigruppo, o consiglieri da essi delegati, possono effettuare dichiarazione di voto. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione.
5. Tutti gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto devono essere contenuti nei limiti di 5 minuti ciascuno.

Articolo 37 **Questione pregiudiziale e sospensiva**

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto un voto per un fatto che costituisce presupposto logico alla deliberazione, precisandone i motivi. La eventuale questione pregiudiziale deve essere posta prima della votazione della deliberazione.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Il rinvio ad altra riunione deve essere posto prima della votazione della deliberazione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio o nel corso della discussione di merito vengono esaminate e messe in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare un rappresentante dei proponenti e un consigliere per ciascun gruppo, ciascuno per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.

Articolo 38 **Fatto personale**

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.

Articolo 39 **Termine dell'adunanza**

1. L'adunanza non può protrarsi di norma per più di 4 ore dall'inizio della seduta.
2. Decorso tale termine il Presidente, sentito il Sindaco ed i capigruppo, può dichiarare sospesa la seduta.
3. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori contiene l'O.d.G. degli argomenti ancora da trattare ed è notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

CAPO VI **LE VOTAZIONI**

Articolo 40 **Modalità generali**

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente da leggi, regolamenti o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente. La votazione di ciascun consigliere deve riguardare la proposta di delibera nel suo complesso. Non è consentito esprimere una votazione parziale o diversa dall'essere favorevole, contrario o astenuto. Il Consigliere che, sebbene invitato dal Presidente, non esprime una delle posizioni consentite è considerato, ad ogni effetto di legge, assente.
5. È considerato altresì temporaneamente assente il consigliere che, con dichiarazione espressa e motivata rivolta al segretario, si allontani dall'aula per il singolo punto all'ordine del giorno sottoposto a votazione. Nel caso in cui la votazione su tale punto non sia possibile per mancanza del numero legale, al rientro del consigliere, da effettuarsi entro il termine di cui all'art. 24 comma 4 del presente regolamento, il Consiglio prosegue con la trattazione dei punti successivi iscritti all'ordine del giorno.
6. La votazione non può aver luogo se, al momento della stessa, i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
7. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva si effettua prima di adottare la deliberazione relativa all'argomento;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
8. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
9. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli interventi o risorse, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nella proposta di deliberazione secondo le prescrizioni vigenti.
10. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Articolo 41 **Votazioni in forma palese**

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente anche i Consiglieri scrutatori.
5. Nel verbale della seduta sono sempre indicati nominativamente i Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono.

Articolo 42 **Votazione per appello nominale**

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
3. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Articolo 43 **Votazioni segrete**

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a seconda dei casi, a mezzo di schede:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale prive di segni di riconoscimento;
 - b) qualora si debba procedere ad elezione ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
2. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero consentito si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
3. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato proclamando coloro che sono stati eletti.
7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Articolo 44 **Esito delle votazioni**

1. Salvo i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di votanti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
4. Nel verbale deve essere indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede è indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

CAPO VII **SEGRETARIO COMUNALE - VERBALE**

Articolo 45 **La partecipazione del segretario all'adunanza**

1. Il Segretario Generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e ne cura la verbalizzazione.
2. Trova applicazione anche nei confronti del Segretario Generale la disciplina sull'astensione di cui all'art. 14 del presente regolamento.
In tal caso le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un consigliere nominato dal Presidente.

Articolo 46

Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.
2. Alla redazione del verbale provvede il Segretario Comunale o, sotto la sua responsabilità, altro dipendente comunale dallo stesso designato.
3. Il verbale contiene il resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato. Il verbale della seduta segreta, una volta redatto, viene custodito presso la Segreteria Comunale. Di questo ne possono prendere visione esclusivamente soggetti autorizzati dalla Legge o membri del Consiglio Comunale.
5. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza, e dal Segretario Comunale che ne ha curato la redazione.

Articolo 47

Verbale – Deposito – Rettifiche - Approvazione

1. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del verbale depositato per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, le eventuali modifiche da apportare al verbale.
2. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcuno modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende accolta. Se vengono manifestate opinioni contrarie possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
3. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso, e della modifica si fa richiamo mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono sottoscritte dal Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
4. Il segretario può provvedere autonomamente a rettificare, in caso di errore materiale, parti del verbale anche precedentemente pubblicato, mediante annotazione siglata dallo stesso.

PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48
Norma operativa

1. Le attribuzioni indicate nel presente regolamento al Presidente si intendono di competenza del Sindaco qualora il Presidente non venga eletto e comunque sino alla sua nomina.

Articolo 49
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione, il regolamento è ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni.

Articolo 50
Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Il Sindaco dispone l'invio di copia del regolamento al Collegio dei Revisori dei Conti e al Difensore civico.
5. Il Segretario Comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.

INDICE:

PARTE PRIMA CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Regolamento

Articolo 2 – Sede delle adunanze

CAPO II – IL PRESIDENTE

Articolo 3 – Presidenza delle adunanze

Articolo 4 – Compiti e prerogative del presidente

CAPO III – I GRUPPI CONSILIARI

Articolo 5 - Costituzione

CAPO IV – COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 6 – Tipi di Commissioni: istituzione e compiti

Articolo 7 – Composizione

Articolo 8 – Convocazione e funzionamento

Articolo 9 – Durata

PARTE SECONDA I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - DIRITTI

Articolo 10 – Diritto d’iniziativa

Articolo 11 – Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, raccomandazioni

Articolo 12 – Diritto di richiesta di convocazione del Consiglio

CAPO II – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Articolo 13 – Partecipazione alle adunanze

Articolo 14 – Astensione obbligatoria

CAPO III – NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 15 – Norme e designazioni di consiglieri comunali

Articolo 16 – Funzioni rappresentative

CAPO IV - I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Articolo 17 – Designazione e funzioni

PARTE TERZA
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - CONVOCAZIONE

Articolo 18 – Avviso di convocazione

Articolo 19 – Ordine del giorno

Articolo 20 – Avviso di convocazione: modalità di consegna

Articolo 21 – Avviso di convocazione: termini di consegna

Articolo 22 – Ordine del giorno: pubblicazione e affissione

Articolo 23 – Deposito degli atti

CAPO II – ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Articolo 24 – Adunanze di prima convocazione

Articolo 25 – Adunanze di seconda convocazione

Articolo 26 – Partecipazione dell'Assessore non consigliere

CAPO III – PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Articolo 27 – Adunanze pubbliche

Articolo 28 – Adunanze segrete

Articolo 29 – Adunanze "Aperte"

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Articolo 30 – Comportamento dei Consiglieri

Articolo 31 – Ordine della discussione

Articolo 32 – Comportamento del pubblico

Articolo 33 – Ammissione di funzionari e consulenti in aula

CAPO V – ORDINE DEI LAVORI

Articolo 34 – Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze,

Articolo 35 – Ordine di trattazione degli argomenti

Articolo 36 – Discussione: norme generali

Articolo 37 – Questione pregiudiziale e sospensiva

Articolo 38 – Fatto personale

Articolo 39 – Termine dell'adunanza

CAPO VI – LE VOTAZIONI

Articolo 40 – Modalità Generali

Articolo 41 – Votazioni in forma palese

Articolo 42 – Votazione per appello nominale

Articolo 43 – Votazioni segrete

Articolo 44 – Esito delle votazioni

CAPO VII - SEGRETARIO COMUNALE - VERBALE

Articolo 45 – La partecipazione del Segretario all'adunanza

Articolo 46 – Il verbale dell'adunanza: redazione e firma

Articolo 47 – Verbale: Deposito – Rettifiche - Approvazione

PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48 – Norma operativa

Articolo 49 - Entrata in vigore

Articolo 50 -Diffusione